

## ORDINANZA N. 16

**Oggetto: ISTITUZIONE DI AREA DI CANTIERE PROVVISORIA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN FRAZ BRENGAZ 4 PER LAVORI DI PRIVATO.**

### IL SINDACO

**Dato atto che in data 15/05/2023 la ditta F.A.F. Srl ha presentato apposita richiesta per l'istituzione di un'area provvisoria di cantiere ed il restringimento della carreggiata con senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri a partire dal 22/05/2022 fino al termine dei lavori sulla strada comunale della fraz. Brengaz al fine della realizzazione di lavori di Privati al civico 4 della frazione omonima;**

Atteso che il predetto senso alternato verrà gestito direttamente dalla società incaricata dei lavori al fine dell'esecuzione delle operazioni previste in sicurezza, garantendo contemporaneamente la circolazione sulla strada comunale coinvolta dai lavori di cui all'oggetto ivi compresi gli accessi carrai che verranno assicurati previ accordi con le mestranze in cantiere;

Visti gli artt. 5 (comma 3), 6, 7, 158 e 159 del D.L vo n° 285 del 30/4/1992 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, Si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

### ORDINA

**l'istituzione di un'area provvisoria di cantiere e del senso unico alternato regolato da apposito impianto semaforico e/o movieri lungo il tratto di strada interessato dai lavori privati in fraz. Brengaz civico 4 al fine di consentire la realizzazione dei lavori in sicurezza da parte della Ditta F.A.F. Srl a partire dal 22/05/2023 fino al termine degli stessi.**

### AVVISA

che la ditta esecutrice dei lavori in fase di esecuzione dei lavori è obbligata, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992:

- ad apporre tutta la segnaletica stradale occorrente e prevista dall'art. 31 del D.P.R. 495/1992 (i segnali di divieto di sosta per l'esecuzione dei lavori dovranno essere apposti almeno 48 ore prima);
- ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, mantenendoli in perfetta efficienza;
- a provvedere a rendere visibile il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli;
- ad adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei pedoni segnalando i percorsi alternativi al fine di ridurre al minimo gli inevitabili disagi;
- **a ripristinare lo stato dei luoghi a perfetta regola d'arte all'ultimazione dei lavori.**

Il personale dell'ufficio Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza

per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n. 1034).

Valtournenche, il 18/05/2023

**Sottoscritta dal Sindaco  
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)  
con firma digitale**